



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO I

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione

INTERNO - 17/01/2025 12:57:43 - 0000152



Roma, 17 GEN. 2025

Ai Signori PRESIDENTI TITOLARI
delle Sezioni Civili e Penali

Al Signor DIRETTORE
dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo

Al Signor DIRETTORE
del Centro Elettronico di Documentazione

All'UFFICIO per L'INNOVAZIONE

e, p.c. Alla Signora PRIMA PRESIDENTE

Al Signor PRESIDENTE AGGIUNTO

Al Signor DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
della Corte di cassazione

OGGETTO: decreto n. 5 /2025.
(Modifica tabellare)

Trasmetto il decreto in oggetto individuato con preghiera di inoltrarlo a mezzo e-mail ai magistrati delle rispettive sezioni ed uffici.

Preciso che i magistrati potranno formulare le eventuali osservazioni a decorrere dal deposito telematico del decreto, in modalità elettronica mediante l'inserimento nell'applicativo "cosmapp".

Il Segretario generale aggiunto
Irene Tricomi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

rilevato che il 10 gennaio 2025 è entrata in vigore la l. n. 187 del 2024;

rilevato che la citata legge prevede testualmente: «Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»;

ritenuto che nell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di conversione dell'art. 18, comma 1, lett. *a*), n.2, del decreto-legge n.145 del 2024, è stato aggiunto il nuovo comma 5-bis il quale così stabilisce: «Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

considerato che i decreti di convalida (o di proroga) di cui all'art. 14, comma 5, t. u. imm. hanno ad oggetto i provvedimenti di trattenimento "amministrativo" nei C.P.R. delle persone straniere, adottati dal Questore «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento» (art. 14, comma 1, t.u.imm.) e che i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 5, («Trattenimento») del d.lgs. n. 142 del 2015 sono quelli di trattenimento «nei centri di cui all'art. 14» t.u.imm. (art. 6, comma 2, d.lgs. n.142 del 2015), adottati nei confronti delle persone straniere richiedenti protezione internazionale;

considerato che, all'esito della riunione svoltasi in data odierna con il Presidente aggiunto, i Presidenti titolari delle Sezioni civili e penali interessate, il Direttore del CED, il Coordinatore delle Sezioni Unite penali, il Dirigente amministrativo e acquisito

il contributo scritto del Coordinatore delle Sezioni Unite civili (impegnato in altra attività istituzionale), si è convenuto di attribuire la competenza in ordine alle procedure in precedenza indicate alla Prima Sezione penale, già tabellarmente competente, con riguardo alla materia dell'immigrazione;

P.Q.M.

dispone, ad integrazione di quanto previsto dal par. 62 delle vigenti Tabelle di organizzazione della Corte, che alla Prima Sezione penale vengano assegnati i ricorsi per cassazione previsti dalla l. n. 187 del 2024 (decreti di convalida o proroga di cui all'art. 14, c. 5, t.u.imm. e provvedimento di cui all'art. 6, c.5 del d.lgs. n. 142 del 2015 come successivamente modificati).

Manda alle Cancellerie per le prescritte comunicazioni del presente provvedimento.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7-bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 17 GEN. 2025

La Prima Presidente
Margherita Cassano



Depositato in Segreteria
17 GEN. 2025

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Medaglia

